Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO TUTELA BENI CULTURALI

Class ...../....
Risposta prot. n. .....
Allegati ....

COMUNE DI ZUCCARELLO
28 MAR. 2022
PROT.N. 1210

A COMUNE DI ZUCCARELLO
Via Tornatore 138
17039 ZUCCARELLO (SV)
protocollo@pec.comunezuccarello.it

E/p. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona
mbac-sabap-im-sv@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: **ZUCCARELLO (SV) – Fabbricato Comunale ex sede Stazione Carabinieri.**
Verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. - Non interesse.
Proprietà: **COMUNE DI ZUCCARELLO**

In riscontro alla richiesta di codesto Ente di sottoporre al procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.ms.ii. il bene in oggetto, assunta agli atti di questo Segretariato Regionale con nota prot. n. 325 del 24/01/2022;
Visti il Decreto Dirigenziale Interministeriale 06/02/2004 e s.m.i. e il Decreto Dirigenziale 25/01/2005 riguardanti la verifica dell'interesse culturale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/12/2019, n. 169, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance* e, in particolare, gli artt. 40 e 47 che istituendo la Commissione regionale per il patrimonio culturale ne definiscono composizione e compiti;
Visto il Decreto del Segretario Generale Rep. n. 235 del 4/05/2020 con il quale è stato conferito all'Arch. Manuela Salvitti l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Liguria;
Vista l'istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia e Savona di cui alla proposta prot. SABAP-IM-SV n. 2301 del 16/03/2022;
Vista la documentazione agli atti;
Assunta la deliberazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Liguria nella seduta del 17/03/2022, si comunica che il bene di seguito descritto

NON PRESENTA I REQUISITI DI INTERESSE

previsti dal D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ed è pertanto escluso dalle disposizioni di tutela Parte Seconda – Titolo I del decreto stesso, ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 12 e all'art. 56 del decreto legislativo medesimo, per le seguenti motivazioni:

Identificazione del bene	
Denominazione	**Fabbricato Comunale ex sede Stazione Carabinieri**
Comune	**ZUCCARELLO (SV)**
Indirizzo	**Via A. Tornatore, 198**
Dati catastali:	
Foglio catasto	**8**
Particella	**mapp. 379, 388 C.F.; mapp. 30, 33, 162 C.T.**

Motivazioni

Interesse archeologico: Non sussistono elementi di valutazione riguardanti il sedime.
Interesse storico-artistico: Non interesse. Fabbricato indipendente a pianta rettangolare disposto su due piani, con annesso cortile e fabbricato uso deposito, risalente agli inizi del XX secolo, un tempo sede della stazione locale dei Carabinieri con alloggi per il personale al primo piano, già oggetto di un intervento di rifacimento della copertura rimasto incompiuto e, ad oggi, inutilizzato, caratterizzato da elementi architettonici seriali, privi di unicità, riscontrabili diffusamente nell'edilizia coeva.
Il bene tuttavia ricade in zona già sottoposta a tutela ai sensi della Parte Terza (Tutela Paesaggistica) in virtù del DM 24/04/1985 relativo a "IL TERRITORIO DELLA ALTA VALLE DELLA NEVA NEI COMUNI DI ALBENGA ARNASCO BALESTRINO BOISSANO CASTELBIANCO CASTELVECCHIO R.B. CERIALE CISANO S. N. ERLI LOANO NASINO ONZO ORTOVERO TOIRANO VENDONE ZUCCARELLO" e, pertanto, eventuali modifiche all'assetto esterno necessitano della preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 146 e seguenti del D. Lgs. 42/2004.

L'alienazione del bene in oggetto non necessita di ulteriori pareri di competenza.
Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite nel bene in oggetto.
In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
Per i beni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), anche nel caso di successivi ritrovamenti, restano fermi gli obblighi di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 42/2004.
Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 eventualmente conservati nel bene sopracitato, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato D.Lgs. 42/2004 e, in particolare per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21.

Sarà cura di questo Ufficio completare le procedure informatiche previste dal Decreto Dirigenziale Interministeriale 06/02/2004 e ss.mm.ii. e dal Decreto Dirigenziale 25/01/2005.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Sono inoltre ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui all'articolo 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA LIGURIA
IL SEGRETARIO REGIONALE
Manuela Salvitti
FIRMATO DIGITALMENTE

Susanna Curioni
Funzionario architetto
e-mail: susanna.curioni@beniculturali.it